



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

-Sezione Lavoro-

Nella causa promossa da:

[REDACTED], con Avv.ti PALOTTI ROBERTA

ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con Avv.

resistente

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con ricorso il signor [REDACTED] ha adito il giudice del lavoro al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare che il ricorrente versava e versa nelle condizioni per il riconoscimento della prestazione per cui è causa (ANF) come da domande amministrative del 19.01.2021 o dalla diversa accertanda data ritenuta di giustizia; 2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'Assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo dal 20.01.2016 al 30.06.2021 o dalla diversa accertanda data ritenuta di giustizia e/o per il diverso accertando periodo; e, per l'effetto, 3. condannare INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'odierna parte ricorrente l'invocata prestazione (ANF) nella misura e per il periodo richiesto con le domande amministrative e/o per il diverso periodo accertato in corso di causa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo"*.

Benchè ritualmente citato l'istituto convenuto non si costituiva.

Nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato di avere subito un pregiudizio, a causa della propria nazionalità, dall'applicazione dell'art. 2, comma 6 bis, del d.l. n. 69/1988, convertito nella legge n. 153/1988, che stabilisce che *"Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salva che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamento di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri"*.

Tale norma contrasta con la disposizione precedente di cui all'art. 6 che, per i cittadini italiani, non contiene alcun riferimento alla convivenza, alla presenza sul territorio nazionale o alla nozione di "familiare a carico", in quanto ciò che rileva è solo il legame parentale previsto dalla legge e il reddito complessivo del nucleo (*"Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro"*).



Risulta dunque evidente che il regime dell'assegno di cui sopra, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, è diverso per gli italiani e per gli stranieri (comunitari o non comunitari) ed è meno favorevole per questi ultimi, i quali, a differenza dei primi, non possono percepire l'assegno nel caso in cui il loro familiare, benché rientrante tra quelli di cui all'art. 2 comma 6 cit., risieda all'estero.

Occorre quindi valutare se tale disparità di trattamento sia compatibile con le norme comunitarie che, per alcune categorie di stranieri, impongono invece la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello stato membro.

Sul punto si richiamano integralmente le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 67 del 2022 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6 bis, del d.l. n. 69/1988, sollevata con sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. lav., n. 9379/2021. In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato l'irrelevanza della questione di legittimità costituzionale posto che la normativa nazionale deve essere direttamente disapplicata dal Giudice adito nella parte in cui esclude il diritto alla parità di trattamento del lavoratore titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro i cui familiari risiedono non già nel territorio italiano, bensì in un paese terzo.

Risulta, dunque, evidente che il regime dell'ANF, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero è oggettivamente diverso per gli italiani e per gli stranieri, ed è meno favorevole per questi ultimi, i quali - a differenza dei primi - non possono percepire l'assegno nel caso in cui il loro familiare, benché rientrante tra quelli di cui al comma 6 dell'art. 2, risieda all'estero.

La legittimità di tale oggettiva disparità di trattamento tra italiani e stranieri deve essere valutata alla luce della Direttiva 2011/98/UE in materia di permesso unico di soggiorno, che ha stabilito *"un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro"*.

L'art. 12 *"Diritto alla parità di trattamento"* della Direttiva prevede che *"1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b. e c.), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: ... e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004"*.

I *"lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c)"* sono rispettivamente, *"b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fine diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002"* e *"c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fine lavorativi"*.

Il ricorrente rientra indubbiamente nel campo di applicazione della Direttiva ai sensi della lettera c), in quanto titolare, dal 2011 e, pertanto, alla data di presentazione della domanda amministrativa di ANF, di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Parimenti, è indubbio che l'ANF è prestazione che rientra nei *"settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004"*: l'art. 1 del Regolamento, lett. z), infatti, così definisce la nozione di *"prestazione familiare"*: *"tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni di nascita o di adozione"*.

Pare, pertanto, evidente che l'assegno per il nucleo familiare rientri nella categoria delle prestazioni familiari previste dal citato Regolamento, essendo destinato, specificamente, *"a compensare i carichi familiari"*.

Se ne trae conferma della sentenza 21.6.2017, C-449/16, M.S., della Corte di Giustizia UE che - pronunciandosi sull'assegno previsto dall'art. 65 della legge n. 44871998 a favore dei nuclei familiari con tre figli minori - ha chiarito che *"una prestazione può essere considerata come una prestazione di sicurezza"*



sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisce a uno dei rischi espressamente elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento n. 883/2004", ed ha ricordato "che le modalità di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale"; occupandosi, in particolare dell'ANF previsto dall'art. 65 della legge n. 448/1998, la CGUE ha rilevato che "tale prestazione ... viene concessa prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente, in base a una situazione definita per legge".

Dall'altro lato, l'ANF consiste in una somma di denaro versata ogni anno ai suddetti beneficiari e destinata a compensare i carichi familiari. Si tratta, dunque, proprio di una prestazione in denaro destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli, costituendo *"una prestazione di sicurezza sociale, rientrante nelle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j) (recte, lettera z), n. d. e.), del Regolamento n. 883/2004"* (v. par. 20-25 della sentenza).

Le stesse considerazioni possono svolgersi, evidentemente, per la prestazione per cui è causa, ossia per l'ANF previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito nella legge n. 153/1988, che è del tutto affine all'altro ANF di cui sopra: anch'esso, infatti è concesso *"in base a una situazione definita per legge"*, ossia sulla base di requisiti oggettivi (familiari a carico entro un determinato grado di parentale ed il mancato superamento di limiti di reddito stabili per legge) e *"prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale"* della Pubblica Amministrazione; anch'esso consiste in *"una prestazione in denaro destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento"* dei familiari a carico del beneficiario; anch'esso, conseguentemente, è una prestazione di sicurezza sociale *"rientrante nelle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1 lettera z), del Regolamento n. 883/2004"*.

A tutto ciò consegue, indiscutibilmente, che l'ANF di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito nella legge n. 153/1988, rientra fra le prestazioni in relazione alle quali deve essere assicurato - ai lavoratori di Paesi terzi che siano titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato - *"lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano"*, ai sensi della clausola di parità di trattamento contenuto nel sopra riportato art. 12 della Direttiva 2011/98/UE.

La norma nazionale che, solo per gli stranieri, concede l'ANF unicamente in relazione ai familiari residenti sul territorio nazionale (mentre, agli italiani, la stessa prestazione è concessa anche in relazione ai familiari residenti all'estero) si pone, oggettivamente, in contrasto frontale con il principio di parità di trattamento sancito dal citato art. 12 della Direttiva 2011/98/UE.

Compito del giudice nazionale, in casi come questo, questo, è di verificare se la norma comunitaria sia direttamente applicabile, di valutare la possibilità di dare alla norma nazionale un'interpretazione conforme alla norma comunitaria e, in caso negativo, quello di disapplicare la norma nazionale contrastante con il predetto comunitario.

A questi fini, occorre considerato che l'Italia ha dato solo una parziale attuazione alla Direttiva 2011/98/UE, con il d.lgs. n. 40/2014, senza recepire il disposto dell'art. 12 della Direttiva ed omettendo, quindi, di garantire la parità di trattamento ivi prevista; tale omissione non può, ovviamente, vanificare l'efficacia diretta dell'art. 12 trattandosi di una norma assolutamente chiara (*"I lavoratori dei paesi terzi ... beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano"*), di una norma incondizionata, non richiedendo alcuna espressa disposizione nazionale per la sua attuazione nell'ordinamento interno, e di una norma che verte in tema di rapporti verticali, tra lo Stato e i soggetti privati; infine, il termine per il recepimento della Direttiva negli ordinamenti nazionali (che era il 25 dicembre 2013: v. art. 16) è scaduto da tempo.



È vero che la Direttiva mantiene in capo agli Stati membri una limitata facoltà di deroga, perché lo Stato può decidere che la parità di trattamento, proprio "*per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi*" (v. art. 12, par. 2 lettera b) della Direttiva): ma, da un lato, lo Stato italiano non si è avvalso di tale facoltà di deroga (e ciò è confermato da CGUE 21.6.2017, C-449/16, M.S., cit.: v. par. 28-30) e, d'altro lato, la deroga non avrebbe potuto riguardare il ricorrente che, già alla data di presentazione della domanda amministrativa, era titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Deve pertanto riconoscersi che la clausola di parità di trattamento di cui all'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE è direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale; che essa impone un trattamento paritario, nell'erogazione degli ANF, tra lavoratori italiani e cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti a fini lavorativi e, dunque, impone di considerare nel nucleo familiari di questi ultimi anche i familiari residenti all'estero; che non vi sono margini per un apprezzamento circa le ragioni che hanno mosso il legislatore nazionale ad introdurre il regime differenziato; che non è possibile dare della norma nazionale un'interpretazione conforme alla norma comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto incompatibile.

È noto infine, che l'obbligo di applicazione diretta delle Direttive autoesecutive, indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell'ordinamento interno, grava su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi della pubblica Amministrazione (qual è, nel caso in esame, l'INPS): sia i giudici nazionali sia gli organi amministrativi, infatti, sono tenuti ad applicare integralmente il diritto dell'Unione e a tutelare i diritti che quest'ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. in tal senso CGUE 22.6.1989, C-103788, c., punti 30-33, CGUE 11.1.2007, C-208/05, ITC, punti 68-69, e CGUE 14.10.2010, C-243/09, Fuß, punti 61-63).."

Occorre infine evidenziare che da ultimo, con ordinanza interlocutoria n. 9022 del 1.4.2019, la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, che con sentenza C-303/19 del 25.11.2020, ha definitivamente stabilito che "*L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/UE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiorno di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedono non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva*".

Le sentenze della Corte di Giustizia integrano a tutti gli effetti l'ordinamento europeo e l'interpretazione di una norma di diritto CE data nell'esercizio della competenza ex art. 267 TFUE opera *ex tunc*, in quanto "*chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa*" (CGUE, sentenza Denkavit, 27 marzo 1980, causa 61/79, par. 16).

Alla luce di tale interpretazione non residua più alcun dubbio sulla piena spettanza della prestazione richiesta dal ricorrente anche in relazione ai familiari residenti all'estero, facenti parte del suo nucleo familiare, come da certificazione consolare allegata, anche con riferimento alla situazione reddituale ivi dichiarata (doc. n. 8 fasc. ricorrente), così come previsto anche per i cittadini italiani.

Sulla questione relativa all'autocertificazione del reddito, si riporta a quanto indicato dalla Corte di Appello di Milano con le sentenze n. 1598/18 e nn. 865/2020, 1731/20, 216/2021, non essendo stati evidenziati



dall'Inps validi motivi per discostarsene. Come affermato con la sentenza n. 865/2020 citata, che si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., *"Nel contrastare la pretesa avversaria, INPS ritiene inidonea tale documentazione facendo appello all'art. 3 del D.P.R. N.445/2000 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che prevede: "1- Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti e ai comitati aventi sede legali in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea. 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili di parte di soggetti pubblici italiani. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri". Gli artt. 46 e 47 richiamati nel predetto art. 3 stabiliscono che: "Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti...: o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali" "Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (...) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà." Va tuttavia ricordato che l'art. 2 co. 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) stabilisce che "Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge". Trattasi di norma di rango primario a differenza della disciplina delle autocertificazioni che ha natura regolamentare (rango secondario). La deroga alla parità introdotta con fonte secondaria deve pertanto ritenersi priva di effetti sia per i principi generali in materia di gerarchia delle fonti che per la riserva di legge rinvenibile nell'art. 10 comma 2 della Costituzione. Peraltro, con riguardo al diritto a percepire l'assegno sociale, si ritiene che lo stesso possa rientrare tra quelle prestazioni essenziali che secondo i principi dell'Unione non sono suscettibili di subire limitazioni da parte degli Stati membri sotto il profilo della parità di trattamento, proprio in quanto volto ad assicurare "almeno il sostegno di reddito minimo". A ciò va aggiunto che, anche a voler ritenere diversamente, alcuna deroga al principio della parità di trattamento, possibile ai sensi dell'art. 11 co. 4 della Direttiva 2003/109/CE con riguardo alle prestazioni di tipo non essenziale, è stata disposta dal legislatore interno con il D. Lgs. n. 3 del 2007 di attuazione della direttiva. Ne consegue come la disposizione richiamata dall'Inps di cui al citato art. 3 del DPR 445/2000, in quanto di natura amministrativa di rango inferiore rispetto all'art. 2 co 5 sopra citato e alla normativa comunitaria, debba essere disapplicata nel caso concreto nella parte in cui subordina la possibilità per i soli cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente ai soli fatti e qualità certificati o acquistabili da parte di soggetti pubblici italiani a differenza dei cittadini italiani e dell'unione europea. Inoltre l'art. 49 co.1 della L. 289/2002 dispone: "1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le*



equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003." L'art. 1 del D.M. 12 maggio 2003, emesso in attuazione del suddetto art. 49 stabilisce che "I redditi prodotti all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito: a) redditi previdenziali italiani ed esteri; b) redditi di lavoro; c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione; d) redditi di capitali e di partecipazione; e) redditi di carattere assistenziale". L'art. 2 quindi stabilisce che "i redditi di cui all'art. 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all'ente erogatore, di: a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali; b) copia delle dichiarazioni dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione all'autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'autorità fiscale di un'autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1 l'accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all'ente erogatore di: a) certificazione anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali; b) autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152". Ai sensi dell'art. 3: "L'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali e, conseguentemente, al rilascio delle apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano".

Nello specifico, non essendo il Senegal ricompreso nella tabella allegata al D.M., vi è la necessità che dette certificazioni siano rilasciate dagli "organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali"; organismi la cui individuazione "è affidata all'ente erogatore italiano" cioè all'Inps.

Non risulta, tuttavia, che detta individuazione sia avvenuta con riferimento al Senegal, per cui non esiste un ente legittimato al rilascio delle certificazioni che l'Inps pretenderebbe dal ricorrente.

Una simile lacuna, tuttavia, non può danneggiare il singolo utente, specie se si considera che si verte in materia di prestazioni di natura assistenziale. Diversamente si perverrebbe all'iniquo risultato per cui taluni richiedenti - in modo del tutto casuale - ne verrebbero esclusi per il solo fatto che la pubblica amministrazione non ha individuato il soggetto estero di riferimento, legittimato a rilasciare l'idonea certificazione, con conseguente impossibilità, per questi cittadini stranieri, di dare prova di uno dei requisiti richiesti.

Quanto fin qui esposto conduce a ritenere la documentazione prodotta dal ricorrente idonea a dimostrare la sua condizione reddituale e, quindi, il suo diritto all'assegno sociale.

Va, pertanto, dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta da Inps, consistita nell'aver negato al ricorrente l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1488, convertito nella legge n. 153/1488, dovendosi computare nel nucleo familiare il coniuge e i figli residenti all'estero.

Di conseguenza, va riconosciuto a favore del ricorrente il diritto all'assegno per nucleo familiare come richiesto nella domanda amministrativa.

Le spese di lite devono essere compensate in ragione della novità della questione definitivamente risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 67 del 2022.



P.Q.M.

così provvede:

accerta e dichiara che il ricorrente versava e versa nelle condizioni per il riconoscimento della prestazione per cui è causa (ANF) come da domande amministrative del 19.01.2021;

accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'Assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo dal 20.01.2016 al 30.06. e, per l'effetto,

condanna INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'odierna parte ricorrente l'invocata prestazione (ANF) nella misura e per il periodo richiesto con le domande amministrative, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, sino a che ne permangano i requisiti previsti anche per i lavoratori italiani.

Busto Arsizio, 11/07/2022

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Franca Molinari

